



COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Delibera n. 10/2021

Estratto del processo verbale della seduta n. 02 del 26 febbraio 2021.

Oggetto: Definizione della controversia XXXXXX / Ultracomm Incorporated (Ultracall)

Presiede il Presidente

Mario Trampus

Sono presenti:

il Vice Presidente

Antonella Eloisa Gatta

il componente

Cristina Vescul

Verbalizza

Roberta Sartor

In ordine all'oggetto, il Comitato ha discusso e deliberato quanto segue:

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1^o agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori, di seguito denominato Regolamento sugli indennizzi come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche";

VISTO l'Accordo Quadro 2018 tra Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, del 28 novembre 2017, conforme al testo approvato dall'Autorità con delibera n. 395/17/CONS del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, stipulata tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed il Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia in data 27 dicembre 2017, come prorogata dalla delibera n. 683/20/CONS del 17 dicembre 2020;

VISTA la Legge Regionale 10 aprile 2001, n. 11 "Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)" in particolare l'articolo 7, comma 11 lett. b), ai sensi del quale "il Co.Re.Com. esercita le funzioni istruttorie, consultive, di gestione, di vigilanza e controllo di competenza dell'Autorità, ad esso delegate ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 249/1997 e successive modificazioni e integrazioni, così come meglio specificate all'articolo 5 del Regolamento approvato con deliberazione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 28 aprile 1999, n. 53";

VISTA l'istanza di XXXXXX del 29/07/2020 acquisita con protocollo n. XXXXXX del 29/07/2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

Parte istante titolare dell'utenza XXXXXX rappresenta che già titolare di un contratto business con l'Operatore Tim SpA veniva contattata da un operatore che presentandosi come Tim, proponeva un'offerta vantaggiosa alla quale dava la propria adesione. Solo nella

circostanza della consegna della fattura apprendeva di essere migrata verso l'operatore Ultracomm. Non avendo mai avuto l'intenzione di migrare verso altro operatore chiedeva il rientro in Tim Spa. In ragione di tali premesse richiede lo storno integrale della posizione debitoria, nonché un indennizzo per il disagio subito che quantifica in € 3000,00.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore non ha prodotto scritti difensivi.

3. Motivazione della decisione

Alla luce dell'analisi istruttoria e della documentazione prodotta, l'istanza non può essere accolta.

La domanda di storno della posizione debitoria risulta eccessivamente generica, L'utente infatti non fornisce fatture o informazioni di sorta utili a individuare quali siano gli importi contestati né produce copia di eventuali reclami o di eventuali disservizi attivi sull'utenza oggetto di contenzioso, In quanto alla richiesta di indennizzo per il disagio subito si dispone il rigetto poiché la fattispecie non rientra tra quelle previste dalla delibera 73/07/Cons e successive modificazioni ed integrazioni.

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Articolo 1

1. di non accogliere l'istanza avanzata da XXXXXX nei confronti dell'operatore Ultracomm Incorporated (Ultracall).

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom FVG e dell'Autorità (www.agcom.it).

Il Direttore del Servizio
Servizi Organici di Garanzia
Roberta Sartor

Il Presidente
Mario Trampus